



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Il Responsabile

Divisione Passeggeri Regionale
c.a. Francesco Cioffi

Divisione Passeggeri N/I
c.a. Gianfranco Battisti

Divisione Cargo
c.a. Mario Castaldo

Direzione Tecnica
c.a. Donato Carillo

Direzione Amministrativa Finanza e Controllo
c.a. Enrico Grigliatti

Direzione Pianificazione Strategica
c.a. Ernesto Sicilia

Direzione Sistemi Informativi
c.a. Danilo Gismondi

Direzione Acquisti
c.a. Luciana Perfetti

Direzione Affari Legali e Societari
c.a. Elisabetta Scosceria

Direzione Pianificazione Industriale
c.a. Valerio Giovine

Direzione Logistica Industriale
c.a. Daniela Chiappini

Direzione Audit
c.a. Alessandra Vari

Relazioni Istituzionali
c.a. Alberto Sebastiano Scattone

Protezione Aziendale
c.a. Attilio Ingravalle

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.164.000,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -
Cod. Fisc. e P. IVA 05405151003 - R.I.A. 0883047





e p.c. Amministratore Delegato
c.a. Ing. Vincenzo Soprano

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Relazioni Industriali, Costo Lavoro e Gestione
del Personale
c.a. Marco Pagani

Organizzazione Sviluppo e Formazione
c.a. Claudio Guaitoli

Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità
c.a. Martino Antonio Rizzo

Amministrazione e Servizi al Personale
c.a. Pietro Vicino

Oggetto: Pasti aziendali.

D'intesa con Relazioni Industriali e Gestione del Personale di FSH ed in applicazione e coerenza con quanto previsto, in tema di pasti aziendali, dal combinato disposto di cui all'art. 51 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie, all'art. 18 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, ai chiarimenti operativi forniti con nota Trenitalia-DRUO del 28.9.2012 ed in esito alla richiesta di delucidazioni pervenuti da una struttura territoriale, al fine di agevolare la corretta applicazione di quanto contenuto negli articoli contrattuali sopra richiamati, si forniscono ulteriori chiarimenti, raccomandando al contempo le Strutture in indirizzo di assicurare un'omogenea applicazione negli ambiti territoriali di competenza.

In via preliminare, si richiama quanto previsto dalle norme contrattuali testé citate ed in particolare dal punto 6 dell'art.51 CCNL MAF, il quale statuisce che *il pasto dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale, evidenziando altresì che nel caso in cui il lavoratore effettui la propria prestazione giornaliera*



in impianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che effettuano il servizio sostitutivo di mensa aziendale verrà riconosciuto un ticket per il pasto.

Tanto premesso, si rassegnano di seguito alcune precisazioni articolate per tipologia di orario di lavoro giornaliero.

Turni in terza e turni in seconda di cui all' Art.28.1.6 lettere a) e c) CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

Quanto al suddetto personale, tenuto conto delle norme sopraccitate, occorre evidenziare che, il personale inserito in turni avvicendati nelle 24 ore ed il personale inserito in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (Art.28.1.6 lettere a e c CCNL MAF) che effettui il turno pomeridiano, matura il diritto al pasto, nelle modalità previste dal CCNL, nella fascia serale mantenendo comunque la facoltà di esercitarne il diritto nella giornata.

Personale Mobile di cui Art.28.1.6 lettera b CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

Nel richiamare, quanto evidenziato nel punto 3 della richiamata circolare TRNFF - DRUO\ P\ 2012\0046915 del 28.9.2012, si ribadisce che il lavoratore sarà ammesso a fruire del pasto aziendale in caso di prestazione lavorativa:

- Effettivamente resa almeno pari a 6 ore;
- Che intercetti per almeno due ore le fasce orarie 11.00-15.00 o 18.00-22.00, anche se di durata inferiore a 6 ore;
- Con riposo fuori residenza (c.d. RFR).

Con riferimento ai servizi con RFR, oltre ai pasti riconosciuti in applicazione dei precedenti 2 alinea, viene riconosciuta la fruizione di un ulteriore pasto quando:

- Il RFR intercetti per più di 2 ore le fasce orarie 11-15 o 18-22,
- Il RFR sia collocato dopo una prestazione che non dia luogo al riconoscimento del pasto serale (riferito cioè alla fascia oraria 18-22)

Inoltre, nelle località dove la pausa programmata per la fruizione del pasto risulti inferiore ai 40 minuti, il lavoratore potrà optare per il riconoscimento di un ticket per la fruizione del pasto invece della consumazione dello stesso presso le mense aziendali o gli esercizi convenzionati.

Roberto Buonganni

